

Prog. n. 089/20/ DG/FF
Venezia 14 ottobre 2020

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento del servizio di esecuzione accertamenti diagnostici nell'ambito degli obblighi previsti dai protocolli per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro

Richiamate le deliberazioni Assembleari del 29/11/2017, 16/10/2018 e 29/09/2020 con cui è stato conferito e successivamente confermato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Nicola Cattozzo fino al 31 dicembre 2020;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Venezia in applicazione del protocollo quadro "Rientro in sicurezza" del 24 luglio 2020 siglato dal Ministero per la pubblica Amministrazione e dalle OO.SS e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covis-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, ha adottato le linee guida per la redazione di protocolli per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo Comune di Venezia;

DATO ATTO CHE:

- Nelle ultime settimane si sta assistendo ad una impennata della diffusione del virus COVID-19 con il conseguente potenziale rischio di ulteriori aumenti nei prossimi mesi ed incremento dell'età media del malato;
- È primario interesse di AMES contenere la diffusione del virus assicurando la salute dei lavoratori e la sicurezza nell'ambiente di lavoro tenuto anche conto del contesto lavorativo in cui opera il personale di AMES che, erogando servizi pubblici per la cittadinanza, è in costante contatto con cittadini e utenti;
- L'esecuzione del tampone naso-faringeo è misura riconosciuta efficace per la ricerca di antigeni di SARS-CoV-2 dalle Autorità Sanitarie internazionali e nazionali;
- L'esecuzione del tampone naso-faringeo è pertanto misura efficace per ridurre i rischi di contagio negli ambienti di lavoro in cui opera il personale AMES;

CONSIDERATO CHE:

- è volontà di AMES SpA aderire al protocollo per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei propri dipendenti;
- è necessario individuare una struttura attiva nel settore della medicina del lavoro che disponga di personale medico e paramedico e più sedi operative onde garantire il servizio sia sulla terraferma che su Venezia;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

- Il fine del contratto è quello contenere quanto più possibile la diffusione del virus Sars-Cov-2 assicurando la salute dei lavoratori e la sicurezza nell'ambiente di lavoro tenuto anche conto del contesto lavorativo in cui presta la propria attività il personale di AMES che, erogando servizi pubblici, opera a stretto contatto con cittadini e utenti;
- L'oggetto del contratto è il servizio esecuzione di accertamenti integrativi nell'ambito della sorveglianza sanitaria e nello specifico l'esecuzione di tamponi rapidi per l'individuazione degli antigeni di SARS-CoV-19;
- La durata del contratto è stabilita in un anno dalla data di sottoscrizione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato»;

VISTO [Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016](#), ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto»;

CONSIDERATO che il richiamato D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

ATTESO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere di A.M.E.S. S.p.A. alla convenienza economica nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che il principio della convenienza può comunque essere garantito, anzi, a maggior ragione deve essere garantito proprio perché non c'è gara aperta a ogni possibile operatore economico;
- pur affermando il codice che l'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e tutto ciò

in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

ATTESO che l'individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri motivazionali di fondo, anche in possibile combinazione fra di loro, e cioè:

- in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l'operatore economico proceduto correttamente alla prestazione del servizio;
- «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno – in linea anche con i principi dell'anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. *b*), possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);

CONSIDERATO che

- ANALISI MEDICHE PAVANELLO è uno stimato professionista che conosce la realtà aziendale ed il contesto in cui AMES opera avendo fornito servizi di medicina del lavoro per AMES SpA;
- È rispettato anche il principio di rotazione tra operatori economici dal momento che ANALISI MEDICHE PAVANELLO non ha attualmente alcun incarico presso la società;

ATTESO che ANALISI MEDICHE PAVANELLO ha trasmesso la propria offerta per la il servizio in oggetto ai seguenti prezzi:

Esecuzione del tampone rapido antig. Coron mdl 10..... € 10,00 ciascuno;

Prelievo microbiologico € 2,30 ciascuno;

Tampone ricerca RNA di SARS-Co-V-2 € 65,00 ciascuno;

ATTESO che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

EVIDENZIATO pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

- a)* al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b)* al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c)* al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d)* al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

DATO ATTO che non esistono convenzioni attive in Consip avente oggetto comparabile al servizio de quo come da tabella allegata alla presente determina;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;
2. Di affidare le prestazioni di cui si tratta ad ANALISI MEDICHE PAVANELLO- con sede legale in Padova, Ponte di Brenta, Via bravi n. 51, P.IVA 01506340288, come da offerta e preventivo;
3. Di stabilire che l'oggetto del contratto è l'esecuzione di accertamenti diagnostici;
4. Di stabilire che le prestazioni dovranno essere svolte presso le strutture di Pavanello Sanità con modalità da stabilirsi in base al tipo di prestazione;
5. Di stabilire che il servizio abbia durata annuale dall'accettazione del preventivo;
6. Di stabilire che il valore stimato dell'appalto è pari ad € 38.000,00 oltre IVA

Il Direttore Generale
Dott. Nicola Cattozzo